

RINNOVATO IL CONTRATTO DEL TERZIARIO (CONFCOMMERCIO) TUTTE LE NOVITÀ

Contrattazione di secondo livello ed elemento di garanzia

Un punto innovativo e importante riguardo alla contrattazione di secondo livello è quello previsto dall'introduzione dell'elemento economico di garanzia. Infatti, per le aziende che non applicheranno tale contrattazione è prevista la corresponsione di tale elemento nuovo della retribuzione:

- che dovrà essere corrisposto con la retribuzione di novembre 2013;
- che competerà ai lavoratori a tempo indeterminato nonché agli apprendisti e ai contratti di inserimento in forza al 31 ottobre 2013, che risultino iscritti nel Libro Unico da almeno sei mesi;
- per i lavoratori a tempo parziale l'importo sarà riproporzionato;
- l'importo non sarà utile ai fini del calcolo di nessun istituto di legge o contrattuale, ivi compreso il trattamento di fine rapporto;
- l'importo sarà assorbito, sino a concorrenza, da ogni trattamento economico individuale o collettivo aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal Ccnl Terziario, che venga corrisposto successivamente al 1° gennaio 2011;
- si tratterà di un istituto sperimentale legato alla durata del presente rinnovo;

	Quadri, I e II livello	III e IV livello	V e VI livello
Aziende fino a 10 dipendenti	115 euro	100 euro	85 euro
Aziende a partire da 11 dipendenti	140 euro	125 euro	110 euro

La detassazione nel Ccnl

Un altro elemento assolutamente centrale e certamente innovativo è il contenuto della Dichiarazione a Verbale riguardante la dibattuta materia della detassazione.

Viene previsto quanto segue:

“Le Parti convengono che l'applicazione dei seguenti istituti dà luogo ad incrementi di produttività, qualità, competitività, redditività, innovazione ed efficienza organizzativa:

- lavoro straordinario
- lavoro supplementare
- compensi per clausole elastiche e flessibili
- lavoro a turno
- lavoro domenicale o festivo anche svolto durante il normale orario di lavoro
- lavoro notturno
- premi variabili di rendimento
- ogni altra voce retributiva finalizzata a incrementare la produttività aziendale, la qualità, la competitività, la redditività, l'innovazione ed efficienza organizzativa.

Pertanto, qualora i suddetti istituti vengano richiamati, ove non già contenuti, in accordi o intese al secondo livello di contrattazione, i relativi trattamenti economici daranno luogo ai benefici di cui all'art. 1, comma 47 della legge 220/2010 in materia di imposta sostitutiva del 10%”.

Le novità del Fondo Est

Riguardo al Fondo Est vengono sostanzialmente previste le seguenti novità:

- ▶ aumento di 2,00 euro mensili, del contributo a carico dei lavoratori (1,00 euro dal **1° giugno 2011** e 1 euro dal **1° gennaio 2012**);
- ▶ equiparazione, con decorrenza **1° gennaio 2014**, del contributo a carico dell'azienda per i lavoratori a tempo parziale a quello previsto per il personale assunto a tempo pieno. Si ricorda, infatti, che attualmente le contribuzioni a carico dell'azienda sono pari a:

RINNOVATO IL CONTRATTO DEL TERZIARIO (CONFCOMMERCIO) TUTTE LE NOVITÀ

- 10,00 euro mensili per il personale assunto a tempo pieno;
- 7,00 euro mensili per il personale assunto a tempo parziale.

Con decorrenza marzo 2011 il nuovo Ccnl prevede, nel caso di mancato versamento al Fondo da parte dell'azienda, che la stessa sarà tenuta alternativamente:

- ➔ *ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro 10,00 lordi, da corrispondere per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto;*
- ➔ *ad assicurare ai lavoratori le medesime prestazioni sanitarie garantite dal Fondo EST, sulla base del relativo nomenclatore sottoscritto dalle parti sociali”.*

Le novità sul trattamento economico di malattia

Il rinnovo ha inoltre apportato alcune modifiche al trattamento economico di malattia, con particolare riferimento all'integrazione prevista nel periodo di carenza, con decorrenza dal **26 febbraio 2011**, nel corso di ciascun anno di calendario (1 gennaio - 31 dicembre) e nei limiti di quanto previsto in tema di periodo di comporto l'integrazione per i primi tre giorni di malattia (periodo di carenza), viene corrisposta:

- al 100% per i **primi due eventi** di malattia;
- al 50% per il **terzo e quarto evento**;
- **cesserà di essere erogata a partire dal quinto evento.**

Ai fini dell'applicazione della suddetta disciplina, non risultano computabili gli eventi morbosi dovuti alle seguenti cause: ricovero ospedaliero, *day-hospital*, emodialisi; evento di malattia certificato con prognosi iniziale non inferiore a 12 giorni; sclerosi multipla o progressiva e le patologie gravi e continuative che comportino terapie salvavita (art.181, co.3 Ccnl), documentate da specialisti del servizio sanitario nazionale.

Altra **novità assoluta** è la previsione che consente ai datori di lavoro di avvalersi della facoltà di corrispondere direttamente, in sostituzione dell'Inps, il trattamento economico di malattia, con conseguente esonero dal versamento del relativo contributo all'Inps.

Inoltre, viene previsto che, fatte salve le disposizioni in tema di aspettativa non retribuita per malattia, **per i lavoratori affetti da patologie gravi** che comportino terapie salvavita i primi 60 giorni saranno indennizzati nella misura del 75%, che dovranno essere integrati dall'azienda.

La sostanziale modifica, rispetto ai trattamenti “ordinari di malattia” sussiste nell'indennità pari al 100% per i giorni dal 21° in poi, calcolati sulla retribuzione giornaliera.

Periodo di prova

Cambia la durata massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti:

Livelli	Durata periodo secondo nuove previsioni	Durata periodo secondo vecchie previsioni
Quadri e Primo	6 mesi	6 mesi
Secondo e Terzo	60 giorni	60 giorni
Quarto e Quinto	60 giorni	45 giorni
Sesto e Settimo	45 giorni	30 giorni

RINNOVATO IL CONTRATTO DEL TERZIARIO (CONFCOMMERCIO) TUTTE LE NOVITÀ

Periodo di preavviso per le dimissioni

In caso di dimissioni, esse devono essere rassegnate in ogni caso per iscritto con lettera raccomandata o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento e con rispetto dei seguenti termini di preavviso, a decorrere dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese:

Livelli	Durata periodo in giorni di calendario		
	fino a 5 anni di servizio compiuti	oltre i 5 anni e fino a 10 anni di servizio compiuti	oltre i 10 anni di servizio compiuti
Quadri e Primo	45 giorni	60 giorni	90 giorni
Secondo e Terzo	20 giorni	30 giorni	45 giorni
Quarto e Quinto	15 giorni	20 giorni	30 giorni
Sesto e Settimo	10 giorni	15 giorni	15 giorni

Ove il dipendente non abbia dato il preavviso, il datore di lavoro ha facoltà di ritenergli dalle competenze nette una somma pari all'importo della retribuzione di fatto corrispondente ai periodi di cui alla tabella soprariportata, comprensiva dei ratei di 13^a e 14^a mensilità.

Aumenti retributivi mensili

A decorrere dalle scadenze di seguito indicate verranno erogati i seguenti aumenti salariali **non assorbibili**:

Livelli	Decorrenza						Totale
	1.1.2011	1.9.2011	1.4.2012	1.10.2012	1.4.2013	1.10.2013	
Quadro	17,36	22,57	26,04	27,78	27,78	27,78	149,31
I	15,64	20,33	23,46	25,02	25,02	25,02	134,49
II	13,53	17,59	20,29	21,64	21,64	21,64	116,33
III	11,56	15,03	17,34	18,50	18,50	18,50	99,43
IV	10,00	13,00	15,00	16,00	16,00	16,00	86,00
V	9,03	11,75	13,55	14,45	14,45	14,45	77,68
VI	8,10	10,54	12,17	12,98	12,98	12,98	69,75
VII	6,94	9,03	10,42	11,10	11,10	11,10	59,69

Gli importi arretrati saranno erogati ai lavoratori in forza alla data di stipula del presente accordo con la retribuzione del mese di marzo.

Operatori di vendita

⇒ *Infortunio o malattia*

Al lavoratore non in prova che debba interrompere il servizio a causa di infortunio o malattia spetterà il seguente trattamento:

Anni di ininterrotta anzianità	Conservazione del posto	Corresponsione della retribuzione	Corresponsione di mezza retribuzione
presso l'azienda	in mesi	mensile intera fino a mesi	mensile per altri mesi
a) Fino a 6 anni	8	5	3
b) Oltre 6 anni	12	8	4

⇒ *Aumento salariale*

A decorrere dalle scadenze appresso indicate agli Operatori di Vendita verrà erogato il seguente aumento salariale:

Decorrenza	1.1.2011	1.9.2011	1.4.2012	1.10.2012	1.4.2013	1.10.2013	Totale
------------	----------	----------	----------	-----------	----------	-----------	--------

RINNOVATO IL CONTRATTO DEL TERZIARIO (CONFCOMMERCIO) TUTTE LE NOVITÀ

I categoria	9,44	12,28	14,16	15,10	15,10	15,10	81,18
II categoria	7,92	10,30	11,88	12,68	12,68	12,68	68,14

L'aumento salariale di cui al presente articolo **può essere assorbito**, fino a concorrenza, da eventuali elementi retributivi concessi con clausole espresse di assorbimento ovvero a titolo di acconto o di anticipazione sul presente contratto.

Quadri

⇒ *Qu.A.S.*

A decorrere dal 1° giugno 2011 il contributo annuo a favore della Cassa assistenza sanitaria "**Qu.A.S.**" è pari a euro 350,00 a carico del datore di lavoro e euro 56,00 a carico del lavoratore appartenente alla categoria dei Quadri.

Con decorrenza da marzo 2011 l'azienda che ometta il versamento delle suddette quote è tenuta alternativamente:

- *ad erogare al lavoratore un elemento distinto della retribuzione non assorbibile di importo pari ad euro 30,00 lordi, da corrispondere per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto*
- *ad assicurare ai lavoratori le medesime prestazioni sanitarie garantite da Quas, sulla base del relativo nomenclatore sottoscritto dalle parti sociali; La Cassa di Assistenza Sanitaria per i Quadri è disciplinata da apposito regolamento concordato fra le Parti che hanno stipulato il presente contratto.*

⇒ *Indennità di funzione*

A partire dal 1° gennaio 2013 l'indennità di funzione dei quadri è incrementata di 10,00 euro per 14 mensilità.

⇒ *Investimenti formativi - QUADRIFOR*

Il contributo obbligatorio annuo a favore di QUADRIFOR è pari a euro 75,00, di cui

- *euro 50,00 a carico azienda*
- *euro 25,00 a carico del lavoratore appartenente alla categoria dei Quadri.*